

Effetti indesiderati. La manovra estiva non ha previsto una norma ad hoc

Accertamenti sintetici e studi divisi anche dai risvolti penali

Ivo Caraccioli

Il nuovo impulso al redditometro varato con la manovra estiva, attraverso un piano straordinario di controlli relativi al triennio 2009-2011 e il potenziamento dello strumento accertativo mediante differenti modalità di utilizzo, ha anche effetti in campo penal-tributario.

Va subito precisato che, in ordine a questo profilo, non è prevista una norma che esenti dall'obbligo di denuncia penale, come invece accade invece per gli studi di settore, per i quali l'articolo 10, comma 6 della legge 146/98 prevede che «i maggiori ricavi, compensi e corrispettivi... non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale».

Una norma simile non esiste nell'articolo 38 Dpr 600/73 (che appunto disciplina il cosiddetto redditometro) e gli uffici sono quindi obbligati alla denuncia penale alla Procura della Repubblica per il relativo reato fiscale, sempre che, ovviamente, siano superate le soglie quantitative di punibilità: il caso più evidente è quello di cui all'articolo 4 Dlgs 74/2000 che riguarda la dichiarazione infedele, che prescinde da elementi di frode.

Va ricordato, però, a favore del contribuente, che sulla semplice base di questo tipo di rettifica in sede di "accertamento sintetico" non è possibile arrivare alla condanna penale, a meno che il giudice integri gli elementi presuntivi previsti dalla norma tributaria con altre prove tipiche del proces-

so penale quali testimonianze, consulenze e perizie o accertamenti bancari: il tutto in base al principio della «non automatica trasferibilità in sede penale delle presunzioni tributarie», accolto dalla Cassazione.

Se questo è vero a livello di sentenza di condanna, rimane tuttavia dovuta la presentazione della denuncia nel caso che, attraverso tale meccanismo, vengano superate le soglie di punibilità. E questo allarga ancora di più la differenza con gli studi di settore cui pure il redditometro dovrebbe fare da supporto nelle intenzioni ultime del Fisco, come spiegato negli altri servizi pubblicati in questa pagina e come si vedrà di seguito analizzando più nel dettaglio i profili penali.

Alcune precisazioni in materia infatti si impongono. Poiché l'istituto riguarda soltanto le persone fisiche, esso non può essere applicato per le piccole e medie imprese, strutturate come società di persone (nel qual caso il redditometro può riguardare il reddito personale dei soci) o di capitale, sebbene anche a esse sia riferibile il reato di dichiarazione infedele, ovviamente attribuibile al legale rappresentante.

Pure il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni redditi e Iva (articolo 5, Dlgs 74/2000) può essere realizzato nel caso il contribuente non presenti le dichiarazioni stesse e, in applicazione del redditometro, risulti che, con il superamento delle relative soglie, le stesse andavano presentate.

Il contribuente sottoposto ad accertamento sintetico può, in base ai principi genera-

li, far luogo all'accertamento con adesione; ma in questo caso potrà fruire soltanto della diminuzione di pena fino alla metà e della non applicazione delle pene accessorie (articolo 13, Dlgs 74/2000) così come tutti i contribuenti anche altrimenti verificati. La riduzione "transattiva" dell'ammontare dell'evasione non rileva, peraltro, in base al principio del "doppio binario" tra processo penale e contenzioso fiscale, nel senso di ridurre a tale ammontare la soglia di punibilità.

È da prevedersi che, in base al potenziamento del redditometro, la scoperta di evasori totali o parziali aumenterà e, quindi, che anche le denunce penali per i reati fiscali aumenteranno, libero poi il contribuente indagato di dimostrare con tutti i mezzi a sua disposizione di non aver realizzato gli estremi del reato tributario stesso, anche al di fuori e al di là delle prove ritenute valide dall'Amministrazione finanziaria per vincere i risultati dell'accertamento sintetico.

LA LACUNA

Solo per Gerico gli uffici non hanno l'obbligo di denuncia e questo rende ancor più problematico l'uso simultaneo dei due istituti

Le attese

Piano triennale dei controlli sintetici

